



ALLEGATO SCARICHI

N. rep. 15/2024

Oggetto: Consorzio Flaminia Vetus in liquidazione - Istanza Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n. 59. - Autorizzazione agli Scarichi di acque reflue ai sensi dell'art. 3 c. 1 lett. a) del DPR 59/2013 e art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

PREMESSO che il Consorzio Flaminia Vetus in liquidazione (P.Iva 02907250548), con sede legale in Massa Martana (PG), via Mazzini n. 1 c/o la residenza municipale, con istanza presentata al SUAPE del Comune di Massa Martana e pervenuta alla Regione Umbria al prot. n. 216466 del 25/09/2023 e successiva integrazione acquisita al prot. n. 269536 del 23/11/2023, ha chiesto l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n. 59 per il depuratore biologico a servizio del comparto produttivo sito in Comune di Massa Martana, fraz. Acqua Rossa, loc. Villa San Faustino (Foglio n. 44 part.IIIa 150);

CONSIDERATO inoltre che, nella sopra citata istanza, è ricompresa la richiesta di autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale (fosso Naia), delle acque reflue industriali provenienti dal depuratore suddetto con potenzialità 150 AE, di proprietà e gestito dal Consorzio Flaminia Vetus medesimo;

PRESO ATTO che al depuratore biologico suddetto pervengono, tramite la rete fognaria nera consortile, esclusivamente le acque reflue industriali dello stabilimento della ditta Angelantoni Life Science Srl, con sede legale nel Comune di Massa Martana, fraz. Acqua Rossa, loc. Villa San Faustino, esercente attività di assemblaggio e collaudo di apparecchiature frigorifere e che tali acque reflue sono costituite dai reflui industriali derivanti dalle fasi di collaudo delle macchine e dalle condense dei generatori di vapore (denominati in planimetria "scarico 1" – "scarico 3" – "scarico 4") e dai reflui assimilati ai domestici derivanti dai servizi igienici a servizio di n. 60 addetti (denominato in planimetria "scarico 2");

PRESO ATTO che il comparto produttivo è dotato altresì di un sistema di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia derivanti dal dilavamento dei piazzali esterni, adibiti esclusivamente a parcheggio o transito di veicoli, e pertanto, ai sensi dell'art. 17 comma 3 della DGR 7 maggio 2019 n. 627, dette acque di prima pioggia, confluenti nel fosso Naia unitamente alle acque di seconda pioggia, non sono sottoposte ad autorizzazione;

VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, recante "Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale" a norma dell'art.23



del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni, dalla Legge n. 35/2012 (G.U. n. 124 del 29/05/2013 S.O. n. 42/L), in vigore dal 13 giugno 2013;

VISTO il D.Lgs. del 03/04/2006, n. 152 recante norme in materia ambientale e in particolare l'art. 124, comma 2 secondo periodo: *“ove uno o piu' stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attivita', oppure qualora tra piu' stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attivita' dei consorziati, l'autorizzazione e' rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilita' dei singoli titolari delle attivita' suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del presente decreto.”*;

VISTA la Direttiva tecnica in materia di scarichi acque reflue approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 7 maggio 2019 n. 627;

VISTO il Piano di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione del Consiglio della Regione Umbria del 1 dicembre 2009, n. 357;

VISTA la D.G.R. 28 agosto 2018 n. 260 avente ad oggetto: “Piano di tutela delle acque – Aggiornamento 2016-2021”;

ACCERTATO che l'istanza presentata dal Consorzio Flaminia Vetus in liquidazione è completa di tutta la documentazione prevista e necessaria e che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio, ai sensi dell'art. 3 comma 1) lett. a) del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e dell'art. 124 del D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 s.m.i., al Consorzio Flaminia Vetus in liquidazione (P.Iva 02907250548), con sede legale in Massa Martana (PG), via Mazzini n. 1 c/o la residenza municipale, dell'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale (fosso Naia) delle acque reflue industriali provenienti dal depuratore biologico consortile con potenzialità 150 AE, a servizio del comparto produttivo sito in Comune di Massa Martana, fraz. Acqua Rossa, loc. Villa San Faustino (Foglio n. 44 part.IIIa 150), secondo i documenti ed elaborati progettuali depositati in atti, con le seguenti prescrizioni:

1) PRESCRIZIONI GESTIONALI:



- a) Mantenere accessibili ed ispezionabili l'impianto di depurazione delle acque reflue, il pozzetto di raccolta delle acque reflue industriali a monte dell'impianto e il punto di ispezione e campionamento ubicato immediatamente a valle dell'impianto stesso;
- b) Mantenere accessibili ed ispezionabili i pozzetti di ispezione e campionamento degli scarichi 1 – 3 – 4 della ditta Angelantoni Life Science Srl, individuati nella planimetria depositata in atti;
- c) I pozzetti di campionamento ed ispezione della linea fognaria devono essere mantenuti in corretto stato. Gli stessi dovranno essere segnalati, ispezionabili, accessibili in sicurezza e aventi dimensioni e caratteristiche idonee al campionamento manuale o automatico;
- d) Le acque di scarico dovranno rispettare i valori limite di emissione imposti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i (scarico in acque superficiali);
- e) I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento o prelevate esclusivamente allo scopo lo scarico industriale prima del trattamento di depurazione dello stesso, per adeguarlo ai limiti di emissione di cui al precedente punto d);
- f) Controllare, con cadenza annuale, lo scarico in corrispondenza del punto di ispezione e campionamento ubicato immediatamente a valle del depuratore, ricercando i parametri relativi ai limiti tabellari imposti dalla Tabella 3 suddetta, selezionati in funzione della specifica attività svolta nello stabilimento, compreso il Saggio di Tossicità Acuta. I relativi certificati di analisi dovranno essere trasmessi con cadenza annuale alla Regione Umbria e ad ARPA Umbria, Dipartimento territoriale Umbria Nord, Distretto Todi-Marsciano;
- g) Il campionamento e l'analisi chimico-biologica delle acque reflue, relativi agli autocontrolli di cui alla prescrizione f), dovranno essere eseguiti da tecnico abilitato, che attesti il campionamento e certifichi la conformità dello scarico e l'eventuale presenza di sostanze pericolose in concentrazione superiore al limite di rilevabilità. Entro 60 giorni dal rilascio della presente autorizzazione, dovrà essere effettuato il primo autocontrollo e trasmesso il relativo certificato di analisi alla Regione Umbria e ad ARPA Umbria, Dipartimento territoriale Umbria Nord, Distretto Todi-Marsciano;
- h) Qualora dagli autocontrolli effettuati venga riscontrata nello scarico la presenza di sostanze pericolose, indicate nelle tabelle 4, 5, 5/A e 5/B allegate alla DGR 7 maggio 2019 n. 627, al



Regione Umbria

Giunta Regionale

di sopra del limite di rilevabilità analitico, entro 180 giorni dal rilevamento, deve essere richiesta modifica dell'autorizzazione allo scarico mediante procedura AUA;

- i) Il sistema di trattamento delle acque reflue deve essere mantenuto sempre in perfetta efficienza da monitorare costantemente, e deve essere sottoposto a manutenzione e pulizia periodica, segnalando alla Regione Umbria e ad ARPA Umbria, Dipartimento territoriale Umbria Nord, Distretto Todi-Marsciano, anticipatamente quando possibile o comunque tempestivamente, eventuali anomalie, nonché arresti temporanei di trattamento per manutenzioni ordinarie e straordinarie dell'impianto stesso;
- j) Comunicare alla Regione Umbria qualsiasi variazione dei titolari delle attività del comparto produttivo. In caso di variazioni quali-quantitative degli scarichi, dovrà essere richiesta la modifica della presente autorizzazione, secondo la procedura di cui al DPR 59/2013;
- k) Consentire ispezioni, verifiche e controlli, in qualsiasi ora e periodo dell'anno, agli Enti di controllo;
- l) I fanghi derivanti dalle operazioni di manutenzione e pulizia e tutti i rifiuti originati dall'attività di manutenzione dovranno essere conferiti a ditta autorizzata ai sensi della normativa vigente in materia di smaltimento dei rifiuti di cui alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registro) dovrà essere resa disponibile per eventuali controlli. Qualora tali rifiuti fossero temporaneamente depositati in attesa del ritiro da parte della ditta, gli stessi devono essere raccolti in vasca di contenimento e in area dotata di copertura;

2) PRESCRIZIONI GENERALI:

- a) Qualora si intenda effettuare una modifica al progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o in esercizio, provvedere ad inviare all'Autorità competente AUA la comunicazione oppure la modifica di cui all'art. 6 commi 1 e 2 del DPR 59/2013.

La mancata osservanza delle prescrizioni di cui al presente atto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e, in relazione alla gravità dell'infrazione, la diffida ad eliminare le irregolarità entro un termine stabilito, la sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato o la revoca dell'autorizzazione (art. 130).

F.to L'istruttore tecnico
(Dott.ssa Monia Velloni)